



# Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 645

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 12 luglio 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: [info@sediva.it](mailto:info@sediva.it) (per i quesiti: [sedivanews@sediva.it](mailto:sedivanews@sediva.it))

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

## In questo numero:

### 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 3 LUGLIO AD OGGI

03/07/2013	Il rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA (franco lucidi)	10/07/2013	Costituzione di una società e contestuale cessione delle quote: operazione <i>neutra</i> per le imposte dirette, ma <i>elusiva</i> per il registro (stefano lucidi)
04/07/2013	I nuovi provvedimenti in materia di rapporti di lavoro (Studio Associato)	11/07/2013	I primi emendamenti al "decreto del fare" e i primi effetti del provvedimento (paolo liguori e andrea piferi)
05/07/2013	Ancora sulle deliberazioni comunali non impugnate - QUESITO (gustavo bacigalupo)	11/07/2013	Il regime fiscale delle borse di studio - QUESITO (stefano civitareale)
08/07/2013	Al via la nuova anagrafe dei rapporti finanziari (Studio Associato)	12/07/2013	Varie sul lavoro (giorgio bacigalupo)
09/07/2013	Trasferire la farmacia in una sede "libera" non si può, ma il caso di Roma suggerisce forse qualche soluzione alternativa (gustavo bacigalupo)		

### 2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

### 3 - SCADENZE LUGLIO 2013

## 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 3 LUGLIO AD OGGI

### 03/07/2013 - Il rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA

Con il d.l. n. 76 del 28/06/2013 è stata prorogata al 1 ottobre 2013 la data di decorrenza dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'iva dal 21 al 22%.

Si è trattato, come tutti sanno, di un provvedimento necessario per tentare di non comprimere ancor di più i consumi, ma lo slittamento comporta una mancata entrata per lo Stato di oltre un miliardo che deve quindi essere in qualche modo "rifianziata".

E allora: l'acconto dell'Irpef e dell'Irap dovuto dalle persone fisiche e dalle società di persone aumenterà sin dal novembre 2013 *dal 99 al 100%*; l'acconto Ires e Irap dovuto dalle persone giuridiche sale, sempre a decorrere da novembre 2013, *dal 100 al 101%* (avete letto bene: 101%).

Le banche, inoltre, dovranno versare l'acconto dovuto al 31/12/2013 sulle ritenute calcolate sugli interessi e sui redditi di capitale nella misura del 110% (vale quanto appena detto) e non più in quella del 100% (tali due disposizioni sembrano almeno in parte sospette di incostituzionalità).

Infine, è stata introdotta la tassa sulle *sigarette elettroniche* pari al 58,3% del prezzo di vendita; non sfugge alla "morsa" del Fisco neppure quella frangia di fumatori che, abbandonando la tradizionale sigaretta, avevano cagionato con il loro pentimento una diminuzione delle entrate inerenti alla tassazione sui tabacchi.

Che succederà se verrà definitivamente abolito l'aumento dell'iva?

Meglio non pensarci e... smettere di fumare qualunque tipo di sigaretta.

(franco lucidi)

### 04/07/2013 - I nuovi provvedimenti in materia di rapporti di lavoro

Per combattere la grave crisi occupazionale in cui versa il Paese, come in pratica tutta l'Europa, il Governo è intervenuto in materia di rapporti di lavoro con il d.l. n. 76 del 28/6/2013, introducendo modifiche alla recente Legge Fornero, nonché agevolazioni per i datori di lavoro che assumono.

Di seguito le principali novità.

#### 1) Sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani

Le imprese, che assumeranno a *tempo indeterminato* sino al 31/12/2015 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che realizzino un *incremento occupazionale* calcolato sulla base del numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi antecedenti la nuova assunzione, potranno godere per *18 mesi* di uno sgravio contributivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda del dipendente, con un tetto mensile di euro 650 per ogni nuovo

assunto.

E' però necessaria la presenza di *almeno una* delle seguenti tre condizioni (quindi non di tutte e tre, come qualcuno aveva lamentato):

a) il neoassunto *non deve* avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, *oppure* b) *non deve* possedere un diploma di scuola media superiore o professionale, *ovvero*, infine, c) *deve* vivere solo con una o più persone a carico.

Le agevolazioni per le assunzioni *part-time* devono essere parametriche in base al lavoro effettivamente svolto.

Il *bonus*, sempre in presenza di *una* delle dette condizioni, può essere concesso nell'ipotesi in cui si passi da un'assunzione a tempo determinato ad un rapporto a tempo indeterminato; in tale evenienza, però, l'agevolazione è limitata a 12 mesi e il datore di lavoro deve contemporaneamente assumere altra persona per realizzare l'incremento occupazionale.

I finanziamenti previsti dal provvedimento sono maggiori per il Sud (500 milioni) rispetto al Nord (294 milioni), tenuto conto della grave situazione di disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno, anche se questa diversità è stata mal digerita dalle imprese dell'Italia settentrionale.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge potranno essere presentate le domande (ancora da definire nei contenuti da parte dell'Inps) dai datori di lavoro e saranno ammesse sulla base della data di assunzione più remota, fino, come al solito, all'esaurimento dei fondi.

#### 2) Le assunzioni di lavoratori che godono dell'Aspi

I datori di lavoro che assumeranno lavoratori che usufruiscono al momento dell'assunzione dell'Aspi (in sostanza un'*indennità di disoccupazione*), potranno godere di un contributo nella misura corrispondente alla metà dell'*indennità* residua che sarebbe stata corrisposta a carico della spesa pubblica al lavoratore se fosse rimasto in stato di disoccupazione.

Naturalmente l'assunzione deve essere *a tempo pieno e indeterminato* e il lavoratore non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda che lo assume, o da altre a questa collegate.

#### 3) Il lavoro a chiamata

Si tratta di un rapporto di lavoro *discontinuo* o, se si preferisce, *intermittente*, legato allo svolgimento di specifiche attività e che insorge appunto su *chiamata* del datore di lavoro.

Il decreto prevede che tale tipologia lavorativa è ammessa per un periodo non superiore a 400 giorni di lavoro effettivo nel corso di tre anni solari e, nell'ipotesi in cui si superi il termine temporale, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.

#### 4) L'apprendistato

La disciplina dell'apprendistato sarà ancora una volta modificata. Entro il 30 settembre 2013, in particolare, la Conferenza Stato-Regioni dovrà dettare le nuove linee guida per l'*apprendistato professionalizzante* da applicare alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Ciò allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale la disciplina di tali rapporti.

#### 5) Contratto a tempo determinato

Viene eliminata la disposizione (contestata, quanto di difficile interpretazione) della legge Fornero che prevedeva un intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro di 60 o 90 giorni, ripristinando dunque il sistema precedente che contemplava invece un periodo di 10 o 20 giorni, in dipendenza di una durata del contratto inferiore o superiore a 6 mesi.

Resta tuttavia invariato l'aumento della contribuzione dell'1,4%.

Oltre a confermare che il primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi non deve riportare la *causa* per cui è stato concluso il contratto, è anche previsto che le parti sociali possano individuare nei contratti collettivi le ipotesi in cui non sorge l'obbligo di indicare la causale anche in caso di proroga di questo tipo di rapporto.

#### 6) Il contratto di lavoro accessorio

La configurabilità di tale tipologia dipende invece, secondo il provvedimento, dal valore delle prestazioni rese, che in pratica potranno qualificarsi come *accessorie* soltanto quando il prestatore di lavoro guadagni complessivamente un importo annuo inferiore ad euro 5.000, indipendentemente dal numero dei committenti.

#### 7) Il contratto di collaborazione a progetto

Dovrà essere stipulato in forma scritta e obbligatoriamente contenere (non più ai soli fini della prova) gli elementi che qualificano questo rapporto come "a progetto", che quindi diventano profili essenziali del contratto.

Il progetto, inoltre, non potrà comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi.

Infine, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e il recesso volontario da parte del collaboratore dovranno essere *convalidati*, applicandosi quindi le disposizioni sulle "dimissioni in bianco".

#### 8) La convalida dei recessi dai contratti di co.co.co. e di associazione in partecipazione

Le norme sulla convalida delle "dimissioni in bianco" saranno applicabili anche nei casi di risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e dei co.co.co., cosicché il collaboratore o l'associato dovrà recarsi *personalmente* presso la Direzione territoriale per il lavoro, o il Centro per l'Impiego, per sottoscrivere la dichiarazione di *convalida*.

In caso di mancata *convalida* le dimissioni saranno efficaci soltanto dopo 7 giorni dalla richiesta formulata dal committente o dall'associante.

Sono disposizioni che, come noto, interessano particolarmente anche le farmacie.

#### 9) La nozione di disoccupato

Continueranno ad avere lo *status* di disoccupato anche i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo, sempre che i loro introiti non superino, rispettivamente, 8.000 o 4.800 euro annui.

#### 10) Stages per gli universitari

Gli studenti universitari più meritevoli inclusi nei piani di studio previsti dalle Università potranno sostenere degli *stages* con un compenso di euro 400 mensili, di cui euro 200 saranno rimborsati dallo Stato.

Sarà un decreto del Ministro dell'Istruzione a individuare le norme attuative di tale disposizione per tirocini di durata minima di tre mesi.

#### 11) La nuova srl semplificata

Sarà estesa a tutti, e non più ai soli infra-trentacinquenni, la possibilità di costituire una *srl in forma semplificata*, cioè con un capitale inferiore al limite di legge di euro 10.000.

Inoltre, gli amministratori potranno essere anche soggetti *esterni* alla compagine sociale (una disposizione che può tuttavia prestarsi a qualche abuso).

Ricordiamo che la costituzione di questa *srl* è sostanzialmente gratuita, nel senso che l'atto costitutivo dovrà essere conforme ad uno *standard* già previsto da un decreto ministeriale e il compenso notarile non è dovuto.

Anche di questo provvedimento dovremo evidentemente attendere la conversione in legge e analizzarne le modifiche che verosimilmente il

Parlamento introdurrà.

(Studio Associato)

#### 05/07/2013 - Ancora sulle deliberazioni comunali non impugnate - QUESITO

*Lei ha scritto che, anche se la Corte Costituzionale dovesse annullare le competenze comunali, le farmacie istituite da deliberazioni non impugnate dovrebbero essere regolarmente assegnate per concorso; altri invece sostengono il contrario.*

Può darsi che abbiano ragione gli "altri", ma a noi pare che le cose stiano nei termini descritti nella [Sediva news del 04/06/2013 \("Il destino delle deliberazioni comunali non impugnate ecc."\)](#), cui il quesito probabilmente si riferisce.

È vero, infatti, che quando viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma - in questo caso, si tratterebbe sia del secondo periodo del primo comma dell'art. 2 della l. 475/68 come modificato dal disposto sub c) del comma 1 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia e sia del comma 2 dello stesso art. 11, in pratica delle due disposizioni che attribuiscono ai Comuni la competenza in via esclusiva in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della "pianta organica" - quella della Corte non è una pronuncia di abrogazione ma di *invalidità* dall'origine delle norme censurate, e perciò deve in principio avere efficacia retroattiva e quindi investire anche situazioni insorte precedentemente alla decisione.

Come abbiamo però rilevato in quella circostanza riportando testualmente il pensiero della Consulta, la retroattività non può estendersi a situazioni e rapporti *a quel momento* ormai definiti (c.d. *esauriti*) in base a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, a un *provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile*, al compimento del termine di prescrizione, ecc., perché sono tutti atti o fatti, processuali e/o sostanziali, che - nonostante l'inefficacia originaria delle disposizioni dichiarate incostituzionali - impediscono che la sentenza produca effetti (appunto retroattivamente) anche sui rapporti ad essi sottostanti.

Non si può astrattamente escludere che "nel rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza" (una precisazione sempre del giudice delle leggi) il legislatore possa scegliere di intervenire con qualche provvedimento nel caso in cui la Corte accolga le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tar Veneto (evenienza su cui personalmente però non giureremmo), ma è molto difficile crederlo perché forse c'è ben altro da fare in questo momento.

È quindi realistico pensare che siano piuttosto i Comuni a dover infine decidere se agire magari in *autotutela* procedendo d'ufficio alla rimozione delle proprie deliberazioni non impugnate (e "restituire" così alle Regioni ogni competenza in materia) o se invece, come appare probabile, tenere "ferme" le farmacie istituite con quei provvedimenti e dare così via libera alla loro assegnazione concorsuale.

(gustavo bacigalupo)

#### 08/07/2013 - Al via la nuova anagrafe dei rapporti finanziari

Quella del 24 giugno u.s. potrebbe essere ricordata come una data storica nella lotta all'evasione, perché da allora gli operatori finanziari (banche, SIM, società finanziarie, ecc.) hanno potuto/dovuto avviare la trasmissione all'Amministrazione finanziaria - richiesta, come si ricorderà, dall'art. 11 del decreto "Salva Italia" (d.l. 201/2011 convertito in legge 214/2011) - dei dati in loro possesso, essendo stato completato, con il provvedimento direttoriale del 25 marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate, il quadro delle istruzioni tecniche necessarie.

In verità, gli operatori finanziari erano da tempo obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria i rapporti con i propri clienti (art. 7, sesto comma, Dpr. 605/2003), ma ora le informazioni che verranno fornite al Fisco riguarderanno la *consistenza* e le *movimentazioni* che interessano questi rapporti, nonché la loro *titolarità* (o *contitolarità* se fanno capo a più soggetti).

Quindi, ad esempio, per un *conto corrente* la banca dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'intestatario o gli intestatari del rapporto, il saldo iniziale al 1° gennaio, quello finale al 31 dicembre e, sinteticamente, le movimentazioni in entrata e in uscita avvenute sullo stesso conto corrente nell'anno di riferimento.

I dati, come è intuitivo, verranno utilizzati - lo dispone lo stesso provvedimento dell'Agenzia - "al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e nelle libertà dei contribuenti".

Se abbiamo ben compreso, pertanto, l'Agenzia mediante il confronto con i dati riguardanti i soggetti interessati sarà in grado di formare,

senza ulteriori indagini, *liste selettive* di contribuenti a maggior rischio di evasione sui quali perciò concentrare l'azione accertatrice.

In altri termini - ed è questa la novità sostanziale rispetto al passato - i dati raccolti (e le liste con questi formate) potranno di per sé costituire fonte di innesco di indagini e verifiche fiscali, presumibilmente corroborati da ulteriori "indizi" di evasione risultanti a carico del soggetto (basti pensare all'enorme mole di elementi ormai a disposizione per ogni contribuente nell'anagrafe finanziaria).

Al fine di assicurare la massima *privacy* possibile e l'utilizzo corretto di questi dati, le modalità di trasmissione utilizzeranno una piattaforma denominata SID (*sistema di interscambio dati*) che prevede procedure automatizzate (del tipo *application to application*) proprio allo scopo di ridurre al minimo l'intervento umano.

Quanto alla tempistica delle trasmissioni, le banche e gli altri operatori finanziari dovranno comunicare entro il 31 ottobre 2013 i rapporti attivi nel 2011, entro il 31 marzo 2014 quelli attivi nel 2012 e, a "regime", entro il 20 aprile di ciascun anno quelli riguardanti l'anno precedente.

(Studio Associato)

#### **09/07/2013 - Trasferire la farmacia in una sede "libera" non si può, ma il caso di Roma suggerisce forse qualche soluzione alternativa**

Perfezionate lo scorso anno tutte le *revisioni straordinarie* e banditi i *concorsi regionali* (mancano soltanto quelli provinciali di Trento e Bolzano), e nell'attesa che le "nuove farmacie" - a parte quelle che potrebbero essere stralciate a seguito di impugnative giurisdizionali andate anche temporaneamente a buon fine - siano assegnate, si stanno sorprendentemente intensificando le richieste di titolari di farmacia dirette a trasferire l'esercizio proprio in una delle sedi neoistituite, con preferenza evidentemente per quelle ritenute più appetibili.

Il ragionamento di costoro è in sostanza il seguente: si tratta di sedi ancora prive di un titolare, in cui - previa autorizzazione comunale - potrebbe anche essere consentito, o quantomeno non impedito dal sistema, spostare la propria farmacia e rendere così disponibile per l'esercizio privato la relativa circoscrizione, la quale quindi a sua volta assumerebbe funambolicamente nel concorso il luogo dell'altra, perché in fondo anche lo "scambio" di una sede vecchia con una sede nuova potrebbe rivelarsi una delle possibili modalità di "decentramento".

Il solo "decentramento" che però l'assetto normativo conosce - per di più introdotto soltanto dall'art. 5 della l. 362/91 (nelle due fattispecie, "d'ufficio" e "a domanda", ivi tipicamente contemplate) - non configura uno spostamento della farmacia *dalla sede* di riferimento in una sede diversa (di nuova istituzione o vacante che sia), ma il trasferimento da una zona all'altra del territorio comunale *della sede in quanto tale*, che viene pertanto (anche nella "pianta organica") espunta dalla prima e riconfigurata nella seconda, pur se fatalmente seguirà anche lo spostamento del relativo esercizio nella nuova circoscrizione assegnatagli.

In principio, dunque, non è un "decentramento" della farmacia, ma *della sede*.

Almeno nel sistema attualmente vigente, non c'è allora nessuna possibilità - ancor meno sul piano formale - di confondere le due vicende sussumendo l'una nell'altra o contrabbandando l'una per l'altra. Né viceversa.

Se però è ovviamente tuttora in piedi il trasferimento della farmacia *nella sede* (ma in Campania fino a 400 m. "oltre confine"...), all'interno cioè della porzione territoriale di pertinenza, che è una misura disciplinata per la prima volta dal secondo comma dell'art. 109 del TU.San. 1934 e dall'art. 28 del Reg. farmaceutico del 1938, e parimenti è tuttora in piedi - come si è appena ricordato - anche quello *della sede*, è invece ormai da tempo venuto meno il trasferimento della farmacia *dalla sede*, proprio quel che vorrebbero oggi invocare i fautori dello "scambio".

Non soltanto, infatti, l'art. 22 della l. 2/4/68 n. 475 provvide ad abrogare espressamente il terzo e quarto comma dello stesso art. 109, che regolavano esattamente questo rimedio (circoscrivendolo peraltro al caso di una sede *promiscua* - quella in cui erano previsti nella p.o. più esercizi - nella quale le farmacie in attività risultassero "inferiori di numero a quelle assegnate nella pianta organica"), ma il trasferimento *dalla sede* si poneva anche, già da allora, in termini di sicura incompatibilità con il sistema creato dalla l. 475/68, e nei giorni nostri fermamente ribadito anche dall'art. 11 del dl. Cresci Italia, secondo cui le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, al netto dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei Comuni, possono essere conferite soltanto mediante pubblico concorso.

Ricordiamo inoltre, senza volerli attardare su una vicenda appartenente

ormai alla storia del diritto delle farmacie, che le disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 109 - cioè gli artt. 23-26 del citato Reg. del 1938 - sconfinarono in parte dal loro ruolo, ponendosi così in una luce sospetta di illegittimità, e in particolare (art. 23) estesero il trasferimento *dalla sede* anche all'ipotesi di semplice *vacanza* di una circoscrizione, ma escludendone l'applicabilità, per quel che possa qui interessarci, alle farmacie di nuova istituzione che perciò anche allora erano riservate in ogni caso all'assegnazione concorsuale.

Chi insomma aspirasse a spostare l'esercizio in altra zona del territorio - e salvo che, come si è ricordato più volte, non vengano soppressi sia il trasferimento della farmacia *nella sede* che quello *della sede*, dando pertanto via libera alla trasferibilità delle farmacie sull'intero territorio - dovrà battere inevitabilmente la diversa strada del "decentramento" ex art. 5, l. 362/91, chiedendo alla Regione ma anche al Comune (che, se la Corte Costituzionale non farà saltare il tavolo delle attribuzioni delineato dall'art. 11, pensiamo debba ritenersi l'amministrazione competente per le ragioni già illustrate: v. [Sediva news del 31/10/2012: "Il punto sulla Riforma Monti del servizio farmaceutico"](#)) di disegnare nuove circoscrizioni, evidentemente diverse da quelle istituite con le revisioni straordinarie, da poter "occupare" trasferendovi la sede di propria pertinenza.

Un'operazione del genere potrebbe d'altra parte presentarsi meno impervia e complicata di quel che forse può sembrare, specie nei casi in cui dalla revisione ordinaria al 31/12/2012 (non importa se tardiva) siano emerse o emergessero in tempi ragionevoli farmacie in soprannumero per effetto di dati demografici al 31/12/2011 risultati inferiori a quelli al 31/12/2010 utilizzati per le revisioni straordinarie.

L'esempio più clamoroso in tal senso è proprio quello accennato nel titolo del comune di Roma.

La popolazione capitolina residente al 31/12/2010 era di 2.761.477 abitanti, che ha comportato l'istituzione in fase di revisione straordinaria di 119 "nuove farmacie", elevando il numero degli esercizi della capitale nella p.o. da 718 a 837; ma al 31/12/2011 - dopo che il censimento dell'ottobre di quell'anno aveva fatto piazza pulita (a Roma come anche in altri comuni) dei tanti residenti soltanto "sulla carta" - gli abitanti romani sono "scesi" a 2.614.263, e questo, riducendo da 837 a 792 il numero complessivo delle farmacie corrispondenti al nuovo rapporto limite 1:3300, sembra imporre oggi al Comune, cioè a Roma Capitale, di sopprimere dalla p.o. i 45 esercizi "soprannumerari".

Prendiamo del resto l'esempio di Genova: nonostante la riduzione del *quorum*, il numero delle sedi nella p.o., tutte di vecchia istituzione, è risultato eccedere ancora di 35 unità quelle "numerarie" e, di queste, quattro non erano attive ma *vacanti* e come tali incluse anch'esse, nel rispetto dell'art. 11, nel concorso straordinario ligure.

Alcuni titolari di farmacia genovesi (senza essersi preoccupati in precedenza di provocare dal Comune un provvedimento di revisione "in riduzione" delle sedi in p.o., con la soppressione delle quattro *vacanti*) impugnavano direttamente il bando di concorso, ottenendo dal Tar (sent. n. 896 del 10/06/13) una pronuncia di annullamento parziale con la conseguente esclusione e stralcio dal concorso delle quattro sedi, una decisione alla quale, se non appellata al CdS, dovrà seguire come atto dovuto la loro soppressione anche dalla pianta organica.

"La nuova disciplina introdotta con il più volte citato art. 11 del d.l. n. 1/2012 - premettono correttamente i giudici liguri - non ha inteso realizzare una completa liberalizzazione del settore farmaceutico, ma solo introdurre nuovi parametri numerici inerenti il rapporto farmacie/abitanti in funzione del potenziamento del servizio medesimo, da assicurare in modo più capillare sul territorio".

Perciò, prosegue la sentenza in termini condivisibili, "i nuovi parametri numerici hanno un valore assoluto che opera anche verso l'alto, conseguentemente condizionando l'apertura delle stesse farmacie già previste dalla pianta organica, poiché l'eccessiva proliferazione degli esercizi farmaceutici, oltre la dimensione definita come ottimale dal legislatore, si tradurrebbe comunque in una compromissione delle esigenze e degli interessi presidiati dalla disciplina di settore".

Considerato inoltre che il nuovo testo del comma 2 dell'art. 1 della l. 475/68 stabilisce "che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti" e il nuovo testo del comma 1 dell'art. 2 della stessa legge aggiunge che "ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1", sarebbe "palesamente contraddittorio - conclude il Tar - prevedere che l'apertura di nuove farmacie sia subordinata al rispetto di rigorosi parametri numerici e, al contempo, imporre che il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi

*vacanti includa anche le sedi che non rispettano tale parametro”.*

Ci siamo soffermati qualche istante sulla questione genovese perché questa sentenza del Tar ligure, che non ricordiamo abbia precedenti *in terminis*, può indicare un percorso che, se non sarà sconfessato dal CdS, avrà forse qualche seguito nell’operato delle amministrazioni comunali e regionali che abbiano a imbattersi in fattispecie del genere, che d’altra parte potrebbero essere abbastanza numerose.

Tornando al caso di Roma, il Tar Lazio ha in questi giorni pubblicato tre sue decisioni (n. 6603 e 6615 del 04/07/13 e n. 6697 dell’08/07/13) sulla revisione straordinaria della p.o. capitolina: la prima e la terza respingono il ricorso nel merito, la seconda lo accoglie, con l’annullamento dell’intero provvedimento, assumendo la competenza consiliare, in luogo di quella della Giunta.

Il tonfo è fragoroso, secondo del resto la compostità del provvedimento, e aggroviglia ulteriormente la vicenda perché dà a Roma Capitale – ma evidentemente anche alle Asl e all’Ordine dei Farmacisti chiamati ad intervenire sul piano consultivo – ancor più grattacapi di quanti di per sé già derivassero dall’imponente decremento demografico di cui si è dato conto.

Il Consiglio, infatti, chiamato ora dai giudici laziali alla (ri)adozione del provvedimento di revisione straordinaria, probabilmente agirebbe anch’esso, con bieco formalismo, sulla base dei dati Istat al 31/12/2010, (re)istituendo pertanto le 119 “nuove farmacie”; ma subito dopo o addirittura contestualmente (essendo ampiamente decorso il termine legale del 31/12/2012) dovrebbe provvedere anche a quella ordinaria, “riassorbendovi” quindi le 45 sedi eccedenti.

Se poi il Consiglio di Stato, su impugnativa della sentenza, ne disponesse la sospensione dell’efficacia, sarebbe certamente la Giunta a dover procedere in fase di revisione ordinaria alla loro soppressione.

In ambedue tali eventualità (Consiglio o Giunta), perciò, la soluzione ultima del pasticciaccio - se c’è ancora un po’ di buon senso da qualche parte - dovrebbe tradursi in una p.o. romana composta di sole 792 farmacie, sia pure a seguito di un *iter* opposto a quello genovese (prima l’eliminazione dalla p.o. delle sedi soprannumerarie, e poi l’immediato loro stralcio dal concorso).

È vero che i tempi di espletamento almeno della procedura concorsuale laziale non sembrano brevi, ma il Comune deve agire in fretta perché anche le sedi risultanti in soprannumero, una volta conferite ai vincitori, si sottrarrebbero a qualsiasi provvedimento di soppressione o abrogazione o riassorbimento; è uno scenario che però le regole di buona amministrazione impongono di scongiurare avviando rapidamente la revisione ordinaria, che d’altronde chi ha un interesse protetto dalla legge – come in astratto tutti i titolari di farmacie previste nella p.o. di Roma - può provare comunque ad accelerare se del caso anche giudizialmente.

Ma se risultassero “interventuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune”, cioè quei fenomeni migratori che postula il primo comma dell’art. 5 della l. 362/91 (peraltro piuttosto frequenti nelle grandi città), e magari pervenissero al Comune istanze di “decentramento” di titolari di farmacia, il Consiglio (e/o la Giunta) - tenuto anche conto che tra le finalità primarie indicate dall’art. 11 c’è quella di “una piu’ capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico” che possa garantirne una maggiore accessibilità, finalità che si perseguono naturalmente anche con gli spostamenti delle farmacie sul territorio - potrebbe agevolmente “convertire” alcune di quelle 45 sedi, soppresse come “farmacie nuove” e quindi come circoscrizioni “numerarie”, in sedi costituite appunto per “decentramento” (senza perciò incrementare neppure di un’unità il numero complessivo degli esercizi sul territorio), da assegnare conseguentemente all’esito di un concorso “interno” tra le farmacie che vi abbiano interesse.

Il problema può essere magari quello dell’individuazione delle 45 sedi (tra le 119 di nuova istituzione) da “riassorbire”, ma sarà il procedimento di revisione (verosimilmente di quella ordinaria) a identificarle e tuttavia si tratterà in ogni caso di altrettanti “bacini d’utenza” già ritenuti bisognosi di una migliore assistenza farmaceutica; il grosso del lavoro, cioè, è stato già fatto e non c’è ragione per vanificarlo.

Se dunque trasferire la farmacia in una sede neoistituita “libera” il sistema non lo permette, si può almeno aprire quest’altra via per venire incontro alle istanze di chi, per le ragioni più varie, si trovi nelle condizioni di dover ricercare una nuova ubicazione dell’esercizio che possa migliorarne la gestione e consentire il raggiungimento di risultati più soddisfacenti.

Non sarebbero forse tutte sedi particolarmente allettanti, ma il titolare

della farmacia “decentrando” potrebbe pur sempre rifiutare il trasferimento.

Da ultimo, ancora qualche notazione sulla citata pronuncia del Tar Lazio n. 6615 del 04/07/13, la quale ha il pregio di spingere la verifica dell’art. 11 ancora più in là del CdS (sent. 2990/2013, v. [Sediva news del 24-25/06/2013: “L’analisi della Riforma Monti: “avanti tutta” dal Consiglio di Stato”](#)), perché, pur riprendendo generalmente le tesi di fondo del Supremo Consesso, il Tar non vi si appiattisce se non per qualche ineludibile passaggio, ma tenta invece con discreto successo di svilupparle ulteriormente offrendo spunti meritevoli di considerazione.

L’estensore dedica uno spazio amplissimo – cadendo in qualche inevitabile ripetizione e sovrapposizione - ai due aspetti centrali, quello della costituzionalità dell’art. 11 sotto i vari profili riconducibili alla vicenda che ben conosciamo (l’attribuzione ai Comuni del potere di individuazione e di collocazione sul territorio delle “nuove farmacie” configurerebbe un’ipotesi di conflitto di interessi per la loro posizione imprenditoriale quali titolari di farmacie) e quello dell’organo comunale competente all’adozione dei provvedimenti di revisione, straordinaria e ordinaria.

La questione di illegittimità costituzionale è dichiarata “manifestamente infondata e, ancor prima, di dubbia rilevanza”; è un giudizio conclusivo che non può certo sorprendere e anzi per quanto ci riguarda era pienamente atteso, perché il Tar Lazio vi era già pervenuto in precedenza ripetutamente (ad esempio, sent. n. 3828 del 16/04/13) e la sopraggiunta ordinanza dei giudici veneti l’ha soltanto indotto (o costretto) ad altri approfondimenti, ma tutti nella stessa direzione.

Non può però convincere del tutto il Tar quando ritiene *non rilevante* la questione “in ragione del previsto divieto di prelazione sulle farmacie di nuova istituzione da parte dei Comuni”; se infatti ha qualche fondamento l’assunto del Consiglio di Stato sulla *non rilevanza* quando nella fattispecie concreta all’esame del giudice il Comune non risulti titolare di alcun esercizio, non altrettanto forse può dirsi nel caso deciso dal Tar, perché la sola *attualità* della posizione imprenditoriale, perciò l’attuale titolarità di farmacie, pare perfettamente in grado - di per sé - di inquinare grandiosamente le scelte riguardanti la collocazione territoriale dei nuovi esercizi (abbiamo sotto gli occhi molte “piante organiche” straordinarie e ben poche, per non dire nessuna, paiono in realtà “indifferenti” – nell’ubicazione e nella configurazione delle sedi di nuova istituzione – alla collocazione e configurazione di quelle di cui è titolare il Comune...).

E inoltre può sembrare per qualche verso contraddittorio, da un lato, affermare che “l’attività di pianificazione... non determina alcuna incompatibilità con la titolarità dei comuni di sedi farmaceutiche poiché i poteri del comune sono circoscritti entro limiti ben precisi della legge”, e poi, dall’altro, ritenere competente il Consiglio, invece della Giunta, “essendo la localizzazione delle sedi farmaceutiche, e quindi la distribuzione sul territorio comunale del relativo servizio, espressione di discrezionalità amministrativa”.

Anche noi comunque propendiamo a credere che questo conflitto di interessi, anche quando sia *attuale*, debba piuttosto “trovare soluzione e corretta composizione in sede di concreto esercizio delle potestà attribuite” cosicché, come abbiamo già rilevato (v. [Sediva news del 29/05/2013: “Il rinvio alla Corte Costituzionale: che accade ora?”](#)), “se c’è deviazione dallo schema legale del provvedimento, le ragioni di chi ne lamenti l’illegittimità (il classico eccesso di potere per sviamento) potranno sempre essere fatte valere dinanzi al giudice amministrativo”.

La disamina del Tar è a largo spettro anche sulla questione dell’organo comunale ed è conclusa, come si è accennato, a favore della competenza consiliare; qualche dubbio personalmente ci resta, ma ben presto il Consiglio di Stato scioglierà anche questo nodo.

Purtroppo sarà tardi, perché - quale che sia la soluzione - qualche “pianta organica” salterà e potrà essere anch’essa corposa; è almeno auspicabile che anche in altre circostanze le amministrazioni comunali possano aver agio, come si è visto per la p.o. romana, di “riadottare” il provvedimento in tempo utile per evitare sconquassi nei concorsi.

In definitiva resta però una sentenza sicuramente degna anch’essa di una lettura attenta e paziente (il suo testo, come altre volte, può essere consultato cliccando [qui](#)), quel che del resto i farmacisti non disdegnano affatto, certo consapevoli della necessità di seguire con cura l’evolversi dello scrutinio giurisprudenziale dell’art. 11 e di quel tanto ancora che può venire dopo o girargli intorno.

(gustavo bacigalupo)

### 10/07/2013 - Costituzione di una società e contestuale cessione delle quote: operazione *neutra* per le imposte dirette, ma *elusiva* per il Registro

In una recentissima sentenza (Sez. V del 28/06/2013 n. 16345) la Cassazione afferma per la prima volta – anche se in alcune decisioni precedenti c'era stato già qualche segnale in tal senso - il principio secondo cui in una fattispecie come quella descritta nel titolo deve applicarsi l'art. 20 del T.U. dell'imposte di registro che così recita: *“l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*.

Se quindi, precisa la Corte, lo scopo perseguito dalle parti (l'*“intrinseca natura”* evocata nell'art. 20) è quello nel concreto di procedere alla *cessione dell'azienda*, “passando” per la costituzione di una società e la successiva cessione delle quote, va applicata l'imposta di registro prevista per l'operazione effettivamente voluta.

Salva dunque la legittimità civilistica degli atti posti in essere, la vicenda – molto frequentata anche in tema di farmacie - va trattata dal punto di vista fiscale appunto come *“cessione di azienda”*, assoggettata come tale al pagamento dell'imposta di registro del 3% sul suo valore.

E' opportuno in ogni caso rammentare che il principio non può essere esteso alle imposte dirette (tassazione Irpef sulla cessione dell'azienda, naturalmente ben più gravosa), perché vige per tali operazioni l'art. 176 del T.U.II.DD. che espressamente le esclude dal novero degli *“atti elusivi”*, ed è dunque difficile pensare che la Suprema Corte possa discostarsi dall'inequivoco dettato della norma.

Resta tuttavia qualche perplessità questa *disparità di trattamento* di una stessa operazione dal lato delle imposte dirette e dal lato delle imposte indirette, che prima o poi dovrà verosimilmente essere regolamentata in sede normativa, perché non sembra che lo Stato possa *dapprima* “invogliare” il contribuente – perché è proprio questa la finalità che persegue la norma - a costituire una società (di capitali o di persone) cedendo più o meno contestualmente tutte o in parte le quote da lui ricevute e *successivamente*, quando cioè l'Amministrazione finanziaria diventa il soggetto “tassatore” ai fini delle imposte indirette, trattare la questione del tutto diversamente a danno del contribuente, diciamo, in buona fede.

(stefano lucidi)

### 11/07/2013 - I primi emendamenti al *“decreto del fare”* e i primi effetti del provvedimento

La Commissione Finanze del Senato in sede referente ha approvato alcuni *emendamenti* al dl. *“del fare”*, tra cui merita al momento di essere segnalato quello che estende il credito d'imposta per l'acquisto di *mobili* - da collocare, attenzione, nelle unità immobiliari oggetto di ristrutturazione (che possano dunque godere della detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di Euro 96.000) - anche ai *grandi elettrodomestici*, sia pure con il tetto massimo di Euro 10.000. Pertanto, il contribuente che detrae dall'Irpef (in 10 anni) il 50% delle spese relative agli *interventi di recupero del patrimonio edilizio* può usufruire di un'ulteriore detrazione (da diluire sempre in 10 anni) - e ancora nella misura del 50% ma qui nell'importo massimo di Euro 10.000 - per l'acquisto di mobili, tra cui inserire appunto anche *grandi elettrodomestici*, come le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde, gli apparecchi per il condizionamento.

C'è però il rovescio della medaglia: questi ulteriori 10.000 Euro di tetto devono essere inclusi nella spesa massima di Euro 96.000 e perciò in pratica la convenienza sussiste soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente spenda – per la sola ristrutturazione - somme inferiori a quel limite.

Inoltre, abbiamo anche i primi *effetti* del provvedimento, perché, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate in una nota di qualche giorno fa ha precisato che le disposizioni contenute nel decreto governativo relative all'impignorabilità dell'abitazione si applicano *retroattivamente*, talché sono sospesi anche i procedimenti di esproprio attualmente in corso, sempreché sussistano le condizioni previste dalla novella legislativa.

Pertanto il debitore deve possedere quale *unico immobile* la propria *abitazione* (che ovviamente non deve essere di lusso) nella quale comunque deve *risiedere e dimorare effettivamente*.

Con la stessa nota è stato altresì precisato che la rateazione fino a 120 rate è possibile anche per i piani di rateazione in corso all'entrata in vigore del decreto legge, ma in questo caso è necessario attendere il consueto decreto attuativo del Ministero dell'Economia.

Infine, i *beni strumentali* delle attività saranno pignorabili soltanto nella misura di un quinto del loro valore e tale pignoramento è

ammesso soltanto nell'ipotesi in cui le altre procedure esecutive non siano sufficienti all'estinzione del debito fiscale; peraltro, la vendita all'incanto del bene strumentale non può essere effettuata prima di 300 giorni, per dare modo al debitore di reperire le risorse per assolvere all'obbligo di pagamento.

Un esattore meno asfissiante? Staremo a vedere.

(paolo liguori e andrea piferi)

### 11/07/2013 - Il regime fiscale delle borse di studio - *QUESITO*

*Mio figlio ha vinto una borsa di studio ma non sa come comportarsi sul piano fiscale.*

L'art. 50 del TUIR (comma 1, lett. c) annovera tra i redditi *assimilati* a quelli di lavoro dipendente *“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”* (perché, se invece così fosse, l'importo erogato rientrerebbe nei redditi di lavoro dipendente, e non tra quelli *“assimilati”*).

In particolare, anche per tale tipo di reddito *assimilato* spettano le detrazioni proprie del lavoro dipendente.

Ma pur essendo questo il principio, esistono nondimeno particolari tipologie di borse di studio e di sussidi che sono stati invece resi esenti dalla tassazione affinché l'effetto premiante delle somme erogate sia ancora più accentuato.

Così, ad esempio, sono *“detassate”* le borse di studio e gli assegni di studio corrisposti dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria in base alla l. 398/89 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, nonché quelli corrisposti dalle Regioni a statuto ordinario in base alla legge 390/91 e dalle Regioni a statuto speciale e dalle provincie autonome allo stesso titolo.

E ancora, sono esenti le borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e agli orfani e ai figli di questi ultimi in base alla l. 407/98.

In conclusione, pur se la regola generale è quella dell'*imponibilità*, le eccezioni - come abbiamo appena visto - non sono certo poche; la cosa migliore resta quindi quella di informarsi accuratamente presso l'amministrazione dell'ente erogatore circa il regime fiscale delle somme, per evitare di commettere errori in un senso o nell'altro.

(stefano civitareale)

### 12/07/2013 - *Varie sul lavoro*

#### *Al socio di snc non spetta il congedo parentale*

*D - Vorrei un chiarimento sulla mia situazione di socio di snc rispetto ai congedi spettanti a lavoratori padri, di cui vi siete occupati anche qualche giorno fa.*

*R -* Un recente provvedimento di legge, in vigore dal 1/1/2013, prevede – come abbiamo appunto avuto occasione di ricordare - un giorno di astensione obbligatoria e due giorni di astensione facoltativa (in quest'ultimo caso, però, solo se ne avvale la lavoratrice madre) anche per il genitore padre, che tuttavia deve essere un *lavoratore dipendente*.

Il diritto al congedo parentale non spetta quindi al padre *lavoratore autonomo*, che invece è proprio il Suo caso.

#### *Il rifiuto del lavoratore a ricevere la lettera di licenziamento*

*D - Uno dei miei due collaboratori, con cui il rapporto deve essere interrotto per ragioni piuttosto serie, mi ha fatto sapere che rifiuterà di ricevere la lettera di licenziamento in farmacia.*

*La cosa mi preoccupa perché sono certo che non sarà facile per me inviargli una raccomandata essendo tuttora incerto il suo domicilio.*

*R -* Abbiamo già affrontato questo argomento, ma sul piano generale nessuno può essere tenuto a *“ricevere”* qualsiasi comunicazione in forma scritta gli pervenga, e neppure a *“subire”* la consegna da parte di chichessia di una qualunque nota o missiva (indipendentemente che essa lo riguardi o meno personalmente), dato che in tal senso non c'è in linea di massima nessun obbligo od onere.

Ove si tratti però di un atto notificato o di una comunicazione inviata, ad esempio, mediante raccomandata a/r o r/r, il rifiuto può comportare conseguenze anche rilevanti, che almeno in questo caso non è tuttavia necessario approfondire.

Infatti, nella specifica vicenda del quesito la risposta è fornita dalla stessa Suprema Corte la quale ha precisato in più circostanze che il rifiuto del lavoratore di ricevere – all'interno del luogo di lavoro e ancor più nell'ambito dell'orario giornaliero - l'atto di licenziamento dell'azienda

comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente pervenuta al suo destinatario, perché ritualmente giunta a quello che al momento era l'indirizzo, o uno degli indirizzi, di quest'ultimo.

Inoltre, il lavoratore è obbligato a ricevere l'atto anche perché, da un lato, ancora sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e, dall'altro, ancora tenuto al rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede che caratterizzano il rapporto di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

## 2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

### ➤ **La legittimità costituzionale del "compenso di riscossione"**

Corte Costituzionale - ord. 21/06/2013, n. 158

Non è incostituzionale l'art. 17 del D.Lgs. 112/99 che disciplina il c.d. "compenso di riscossione" quale aggio parametrato all'importo iscritto a ruolo da Equitalia, ovvero da qualsiasi altro Agente per la riscossione.

### ➤ **Le società di gestione di farmacie comunali può tuttora assumere la forma della spa a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria da parte del Comune**

Consiglio di Stato - sent. 09/07/2013, n. 3647

È una sentenza molto elaborata che ricostruisce il susseguirsi nel tempo delle varie disposizioni in materia, confermando le precedenti dello stesso CdS: la partecipazione alle società conferitarie di farmacie comunali non è riservata ai farmacisti dipendenti del Comune.

### ➤ **Non sono condivisibili le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 11 ritenute dal Tar Veneto, ma l'organo comunale competente è il Consiglio**

Tar Lazio - sent. 08/07/2013 n. 6697

Tar Lazio - sent. 04/07/2013 n. 6603

Tar Lazio - sent. 04/07/2013 n. 6615

Le prime due decisioni respingono le ben note eccezioni di incostituzionalità e rigettano il ricorso; la terza però va anche oltre, perché accoglie la censura di incompetenza dell'organo comunale di governo, affermando quella del Consiglio (v. *Sediva news* del 09/07/2013).

### ➤ **L'utilizzo dei "resti" non deve essere motivato**

Tar Calabria Catanzaro - sent. 26/06/2013, n. 726

Stando alle finalità espressamente dichiarate nell'art. 11, non necessita di specifiche motivazioni la scelta del Comune di utilizzare i "resti" di popolazione superiori a 1650 abitanti; è invece la decisione contraria a dover essere spiegata (in questo senso anche Tar Lecce n. 676 del 27/3/2013). Inoltre, l'organo comunale competente all'adozione dei provvedimenti di revisione, anche per il Tar calabrese, è il Consiglio, che tuttavia può legittimamente ratificare – ai sensi dell'art. 21 *nonies* della l. 241/90 - il provvedimento della Giunta in presenza di "ragioni di interesse pubblico" e alla condizione che la convalida intervenga "entro un termine ragionevole" (così anche Tar Lazio n. 5299 del 2011).

### ➤ **Società mista Comune-privato: il riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario**

Cassazione - Sez. Unite - sent. 17/06/2013 n. 15121

Soltanto le Sez. Unite potevano infatti definire la linea di riparto tra le due giurisdizioni in una materia complessa, per l'intersecarsi e il sovrapporsi di profili rientranti nell'una e nell'altra, come quella delle società *miste*, costituite cioè tra il Comune e soggetti privati (come le numerose società conferitarie di farmacie comunali).

Le linee di confine vengono bensì tracciate dai supremi giudici, ma l'impressione è che resti in qualche caso laborioso individuare nel concreto il giudice competente.

### ➤ **Responsabilità solidale dell'ex socio di snc sui contributi Inps non versati**

Cassazione - Sez. Lavoro - sent. 28/05/2013, n. 13240

Il socio di snc, una volta che abbia receduto, se vuole liberarsi da ogni obbligazione contributiva e limitare così la propria responsabilità solidale, ha l'onere di comunicare all'Inps, oltre che al Registro Imprese, l'avvenuta modifica della compagine sociale.

### ➤ **Anche il lavoratore può talora aver torto**

Cassazione - Sez. Lavoro - sent. 07/05/2013, n. 10552

La Suprema Corte da ragione al datore di lavoro in una vicenda caratterizzata da certificati medici sulla malattia del lavoratore contrastanti tra loro con riguardo alla prognosi sulla sua durata

### ➤ **I conti correnti dei familiari dei soci nel "mirino" del Fisco**

Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 04/07/2013, n. 16723

Se la dichiarazione Iva risulta infedele, il Fisco è legittimato ad accertare il reddito imponibile della società anche sulla base dei

movimenti finanziari rilevati sui conti correnti intestati ai componenti il nucleo familiare degli amministratori.

### ➤ **Le "motivazioni" del giudice negli accertamenti bancari**

Cassazione - Sez. Tributaria - ord. 02/07/2013, n. 16575

In tema di accertamenti bancari, la Commissione Tributaria non può semplicemente far richiamo al generico valore delle presunzioni bancarie, ma deve motivare adeguatamente la ragione per cui non abbia ritenuto significative le giustificazioni addotte dal contribuente.

### ➤ **Una fattispecie negoziale complessa ritenuta elusiva solo ai fini dell'imposta di registro**

Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 28/06/2013, n. 16345

È *elusione* fiscale, ma soltanto ai fini dell'imposta di registro, la costituzione di una società con conferimento di azienda e contestuale cessione delle quote a terzi (v. *Sediva News* del 10/07/2013)

### ➤ **Da soli, gli studi di settore non bastano**

Cassazione - Sez. Tributaria - ord. 07/06/2013, n. 14492

Gli studi di settore costituiscono meri indicatori di una possibile condotta illecita; quindi le loro risultanze sono presunzioni *semplici* che devono essere convertite in "gravi, precise e concordanti", quel che può discendere soltanto da un contraddittorio con il contribuente che il Fisco è quindi tenuto ad attivare.

### ➤ **Dal 2012 i contributi ai consorzi obbligatori per legge sono deducibili solo in alcuni casi**

Agenzia delle Entrate - ris. 04/07/2012, n. 44/E/2013

Il documento di prassi fa chiarezza sui casi in cui i contributi versati ai consorzi obbligatori per legge sono ancora *deducibili* a seguito dell'introduzione, dal 1° gennaio 2012, dell'IMU che ha sostituito l'Irpef in tema di imposizione dei redditi degli immobili non locati.

### ➤ **Le conseguenze della mancata comunicazione della PEC al Registro Imprese**

Unioncamere - Comunicato stampa 03/07/2013

Le ditte individuali (e quindi anche le farmacie condotte individualmente), che non hanno iscritto il loro indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013 al Registro Imprese presso la CCIAA, non saranno assoggettate alle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro); l'inadempimento comporterà però, nel caso di una nuova impresa (=farmacia), la sospensione della domanda di iscrizione.

## 3 – **SCADENZE LUGLIO 2013**

**16/07** - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di giugno 2013 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di giugno; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di giugno

**16/07** - Versamento delle imposte relative al Mod. Unico 2013 con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti non soggetti agli studi di settore; nel caso di versamento rateale, entro tale data si verserà la prima rata

**16/07** - Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2013, mediante mod. F24 con la maggiorazione dello 0,4%, se non si è provveduto entro il 17/06/2013, limitatamente alle imprese a cui non si applicano gli studi di settore.

**16/07** - Per i soli *titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata l'08/07/2013, sempre mediante mod. F24 *on-line*.

**31/07** - Versamento della terza rata di quattro della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

**31/07** - Per i *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al Mod. Unico 2013: versamento della seconda rata se la prima è stata pagata l'08/07/2013.

\* \* \*